



ATTO DD 786/A1604B/2021

DEL 06/12/2021

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**  
**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di una sorgente potabile ubicata nel Comune di Bioglio (BI) e già utilizzata ad uso acquedottistico dal Consorzio Acqua Potabile San Francesco.

Il *Consorzio Acqua Potabile San Francesco*, d’intesa con il Comune di Bioglio (BI) - nel cui territorio è situata la sorgente che alimenta l’acquedotto di proprietà del consorzio stesso per l’approvvigionamento delle utenze consortili - con nota inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 2/09/2021 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. della sorgente captata da un bottino di presa esistente, identificata catastalmente nel mappale n. 163 del foglio di mappa n. 26.

Nella fattispecie in oggetto l’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellesse, Vercellese, Casalese*” non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R/2006 in quanto si tratta di un’opera di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

L’area di salvaguardia della suddetta sorgente risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*. In attesa di perfezionare le procedure relative alla definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, la Provincia di Biella ha rilasciato l’autorizzazione alla continuazione in via provvisoria del prelievo idrico dalla sorgente in favore del *Consorzio Acqua Potabile San Francesco* con la determinazione n. 1475 dell’8/04/2003, successivamente rettificata dalla determinazione n. 413 del 10/02/2005.

La sorgente è ubicata all’interno di una vallecchia avente andamento Ovest-Est in località Pignoratore di Bioglio, al confine con Pettinengo, cui appartiene l’abitato di San Francesco, posto ad Est dell’opera di presa. Il punto di captazione, situato attorno ad una quota di 520 metri s.l.m., è caratterizzato da un manufatto in cemento in buono stato di conservazione, di forma circolare di diametro interno di 1 metro, con pareti perimetrali dello spessore variabile di 0,20-0,40 metri e copertura piana, sempre in cemento, dello spessore di 0,10 metri. L’area circostante la captazione non presenta particolari fenomeni di dissesto e/o fenomeni erosivi concentrati e/o zone di impregnazione idrica. Le acque captate vengono recapitate ad un serbatoio posto circa 25 metri a valle della sorgente, di recente realizzazione dotato di sistema di pompaggio.



Dal punto di vista geologico l'area in esame è costituita dalle rocce kinzigitiche e migmatitiche del complesso denominato zona Kinzigitica Ivrea-Verbanese e dalle sue coltri di copertura pluvio-colluviali. Le caratteristiche morfologiche e quelle del sottosuolo, formato in prevalenza da rocce litoidi poco fratturate ed alterate solo nei livelli superficiali, non favoriscono la formazione di acquiferi sotterranei di rilievo; la permeabilità del terreno è in prevalenza di tipo secondario, legata sia alla fratturazione della roccia, sia al suo grado di alterazione. I flussi idrici sotterranei sono significativi solo dove la fratturazione si presenta più intensa, la coltre eluvio-colluviale più sviluppata e dove la morfologia, anche dei settori posti più a monte, favorisce la concentrazione dei flussi idrici. La circolazione idrica, tuttavia, è di entità limitata e avviene all'interno del cappellaccio di alterazione e del substrato fratturato in corrispondenza del fondo degli impluvi con affioramento della superficie piezometrica.

La sorgente non è dotata di strumentazione di misura in continuo della portata alla fonte, tuttavia la portata ha carattere stagionale e per la maggior parte dell'anno è pari a 0,5 l/s medi. Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e, pertanto, non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato; in assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A). Per tale condizione di vulnerabilità il regolamento regionale 15/R/2006 prevede che l'estensione della zona di rispetto coincida con il bacino imbrifero sotteso dall'opera di captazione, con apertura laterale di 45°; tale zona è stata pertanto suddivisa in zona di rispetto ristretta e in zona di rispetto allargata e l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *"Consorzio Acqua Potabile di San Francesco - Bioglio - Stralcio estratti NCT CON INDICAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA E ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE - BIOGLIO Foglio 26 - PETTINENGO Foglio 20 - scala 1:2000"*, agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Bioglio (BI), che la ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 27/07/2021.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto: la porzione di territorio che rientra nell'area di salvaguardia individuata comprende, essenzialmente, terreni con destinazione d'uso prevalente agricola (boschi alternati a prati), per i quali non è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, ma anche alcuni fabbricati ad uso residenziale e una strada a bassa percorrenza veicolare. Gli scarichi dei suddetti fabbricati sono convogliati tramite condotta fognaria - che attraversa la zona di rispetto ristretta e lambisce la zona di tutela assoluta - ad una fossa Imhoff posta a valle del punto di captazione.

All'interno dell'area di salvaguardia individuata non sono presenti attività agricole, né di pascolo - essendo le particelle ricomprese occupate da boschi alternati a prati - e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla

Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/05/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 9/06/2021, ha sottolineato che la proposta di definizione presentata è stata individuata correttamente ed in linea con i criteri stabiliti dal regolamento 15/R/2006. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ritiene che debba essere posta attenzione al tracciato fognario che attraversa la zona di rispetto ristretta e che convoglia gli scarichi dei fabbricati alla fossa Imhoff posta a valle della sorgente suggerendo, per la messa in sicurezza del tracciato fognario stesso, un'indagine di video ispezione al fine di valutare lo stato conservativo dell'attuale tubazione e di prevedere, nel caso, la posa di una tubazione a doppia camiciatura.

L'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - esaminata la documentazione allegata all'istanza e gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi 5 anni, con nota in data 15/06/2021, ha espresso parere favorevole alla proposta di definizione presentata per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari, a condizione che vengano seguiti i suggerimenti espressi da ARPA nel proprio parere del 9/06/2021 riguardo la messa in sicurezza del tracciato fognario.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38, in data 23/09/2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione presentata risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona deve essere consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica del manufatto di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione e i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

- si provveda a verificare che gli scarichi civili di tutti i fabbricati che rientrano nell'area di salvaguardia siano collettati e, in caso contrario, collegarli alla rete fognaria o, nell'impossibilità, adottare soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli ipotizzabili stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la determinazione n. 1475 dell'8/04/2003, con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il *Consorzio Acqua Potabile San Francesco* alla continuazione dell'esercizio della derivazione da acque sotterranee per uso potabile tramite la sorgente in esame, ubicata nel Comune di Bioglio;

vista la determinazione n. 413 del 10/02/2005, con la quale la Provincia di Biella ha rettificato la propria precedente determinazione n. 1475 dell'8/04/2003;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 9/06/2021 - prot. n. 00052866/2021;

vista la nota dell'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia, in data 15/06/2021 - prot. n. 19380/21;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Bioglio (BI) n. 47 del 27/07/2021, con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota del *Consorzio Acqua Potabile San Francesco*, inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 2/09/2021, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/03/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/04/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per

l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

- decreto legislativo 2/02/2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/07/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/02/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/07/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1/08/2008.

#### DETERMINA

- a. L'area di salvaguardia di una sorgente potabile ubicata nel Comune di Bioglio (BI) e già utilizzata ad uso acquedottistico dal *Consorzio Acqua Potabile San Francesco*, è definita come risulta nell'elaborato "*Consorzio Acqua Potabile di San Francesco - Bioglio - Stralcio estratti NCT CON INDICAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA E ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE - BIOGLIO Foglio 26 - PETTINENGO Foglio 20 - scala 1:2000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii. relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/05/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".
- c. Il gestore della captazione - *Consorzio Acqua Potabile San Francesco* - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a:
  - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
  - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica del manufatto di presa.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
  - alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico dei concessionari della captazione - *Consorzio Acqua Potabile San Francesco* - per la tutela del punto di presa;

- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e ai Comuni di Bioglio e di Pettinengo, affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione e i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/01/1997 (vigente dal 28/05/2012);
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
  - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
  - verificare che gli scarichi civili di tutti i fabbricati che rientrano nell'area di salvaguardia siano collettati e, in caso contrario, collegarli alla rete fognaria o, nell'impossibilità, adottare soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite;
  - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose negli edifici presenti; per quanto riguarda i serbatoi esistenti, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre le condizioni di rischio per la risorsa idrica; nel caso di ristrutturazioni dei fabbricati presenti, l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
  - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
  - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin



Elenco particelle interessate  
CON INDICAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

BIOGLIO

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA (ZTA)	
Foglio 26	Mappale 125-129 P-131 P-134 P-138 P-139 P-140 P-161 P-162 P-163-164-165 P-167 P-172-179-324-349 P-358

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA (ZRR)	
Foglio 26	Mappali 114-115-116-117-118-119-120-121 P-122 P-123 P-124-125-127-128-129 P-130-131 P-132-133-134 P-135-136 P-138-155-156-157-158-160-161 P-162 P-165 P-166-167 P-170-171-210-211-212-213 P-216 P-309-314 P-315-316-326-341-347-348-349 P-359-360

PETTINENGO

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA (ZRR)	
Foglio 20	Mappali 79 P-82 P-129 P-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140 P-141-142-211-216 P-217 P-225-304-313-315 P-316 P-339 P-341-343 P-353

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA (ZRA)	
Foglio 20	Mappali 128-129 P-140 P-211 P-213 P-306-315 P-316 P-339 P-353 P-381 P

**NOTE**

**10 P** → mappale che ricade parzialmente nella zona di rispetto indicata

**10** → particella edificata